



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 541 DEL 04/02/2016

Oggetto: GPR SECURITY S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA – RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO EX ART. 112 C.P.A. – CONSIGLIO DI STATO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8/8/2006 n.12;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5 agosto 2011;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.54/14 del 10/11/2015 con la quale è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Simona Murroni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015 con la quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell'art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

Su proposta del Servizio Affari Legali;

PRESO ATTO che in data 14 gennaio 2016 veniva notificato presso l'Articolazione territoriale di Carbonia ricorso ex art. 112 c.p.a. nell'interesse di GPR Security s.r.l. Istituto di Vigilanza, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Salis domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonia De Angelis in Roma, per l'ottemperanza alla sentenza n. 1194/2015 resa dalla V Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nel ricorso in appello R.G.n. 9710/2014, rassegnando le seguenti conclusioni *“Si chiede all'Ill.mo Consiglio di Stato adito, 1) in via principale, di voler ordinare ad AREA Carbonia l'esecuzione della sentenza definitiva in oggetto, con l'annullamento della esclusione di GPR Security e la contestuale reviviscenza della aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata indicata nel bando, sottoscrivendo con essa il contratto di appalto per la medesima durata indicata nel bando,*

previa dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con il controinteressato, - eventualmente anche con la fissazione di una astreinte processuale per ogni violazione o inosservanza successiva al giudicato; 2) in via subordinata, ovvero nell'ipotesi in cui l'adempimento in forma specifica fosse possibile solo parzialmente, ordinare ad AREA Carbonia l'esecuzione della sentenza definitiva in oggetto, con aggiudicazione dell'appalto alla vincitrice GPR Security s.r.l. e, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con il controinteressato, subentro nel contratto di appalto già in essere per il periodo residuo e condannare la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 112 comma III c.p.a. e 124 c.p.a. al risarcimento per equivalente in relazione al periodo per il quale la odierna ricorrente non ha potuto espletare il proprio servizio a cagione del comportamento elusivo della sentenza di secondo grado e del giudicato tenuto dalla amministrazione; calcolando l'entità del risarcimento secondo l'utile ricavabile dall'offerta presentata, nonché al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, - eventualmente anche con la fissazione di una astreinte processuale per ogni violazione o inosservanza successiva al giudicato; 3) in via ulteriormente subordinata, ovvero nell'ipotesi in cui l'adempimento in forma specifica non fosse più possibile, ordinare ad AREA Carbonia l'esecuzione della sentenza definitiva in oggetto, con aggiudicazione dell'appalto alla vincitrice GPR Security srl e condannare la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 112 comma III c.p.a. e dell'art. 124 c.p.a., al risarcimento per equivalente secondo l'utile ricavabile dall'offerta presentata, per l'intero periodo di durata del servizio appalto (due anni oltre proroga di ulteriori sei mesi) durante il quale la odierna ricorrente non ha potuto espletare il proprio servizio a cagione del comportamento elusivo della sentenza di primo grado e del giudicato tenuto dalla amministrazione, nonché al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; condannare altresì la medesima amministrazione al pagamento, da calcolarsi anche in via equitativa, del danno curricolare, dal momento che l'impresa, dalla esecuzione dell'appalto avrebbe visto accrescere la capacità di competere sul mercato, e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti, mentre, per contro, la diretta concorrente ha tratto un giovamento in termini di visibilità e potenziamento sul medesimo target di mercato, - eventualmente anche con la fissazione di una astreinte processuale per ogni violazione o inosservanza successiva al giudicato; 4) in tutti i casi, disporsi, in ottemperanza al giudicato, anche il rimborso del contributo unificato versato da GPR per il giudizio di appello nella misura di € 6.000,00, con vittoria delle spese del giudizio di ottemperanza da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per quanto sopra “ Voglia: - assegnare un termine di trenta giorni ad AREA Carbonia per adeguarsi al giudicato della sentenza n. 1194/2015 della Sezione V del Consiglio di Stato; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché vi provveda in via sostitutiva; - ponendo a

carico della amministrazione convenuta spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario; - ponendo a carico della amministrazione convenuta le spese relative all'eventuale attività del Commissario ad acta";

DATO ATTO dell'opportunità di costituirsi nel giudizio in parola, al fine di tutelare gli interessi dell'Azienda;

CONDIVIDENDO la proposta del Servizio Affari Legali;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di dare mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio promosso dal GPR Security s.r.l. Istituto di vigilanza, con ricorso per ottemperanza a giudicato ex art. 112 c.p.a., nanti il Consiglio di Stato, per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 04/02/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott.ssa Simona Murrone)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Marco Crucitti)